

Regolamento di sorveglianza dell'OAD FCT

In applicazione all'art. 55 del ROAD il comitato direttivo emana il presente regolamento.

<p>Art. 1 Principio</p>	<p>Gli affiliati all'OAD FCT sottostanno a vigilanza nell'ambito della loro attività soggetta alla LRD.</p>
<p>Art. 2 Autorizzati ad eseguire il controllo</p>	<p>¹ I membri del comitato o terzi da esso designati e specificatamente formati sono autorizzati ad esperire controlli presso gli affiliati. ² Responsabile per la formazione di terzi designati è il Delegato alle inchieste.</p>
<p>Art. 3 Revisori LRD esterni</p>	<p>¹ L'OAD FCT riconosce quali revisori LRD esterni unicamente coloro che dispongono della specifica abilitazione rilasciata dall'Autorità di Sorveglianza sui Revisori (ASR) e coloro che sono accreditati quali revisori LRD presso altri OAD.</p> <p>² Il revisore nell'ambito dei suoi rapporti personali, nelle relazioni d'affari o finanziari con il cliente soggetto a revisione, veglierà affinché la sua oggettività e la sua indipendenza non siano, effettivamente o in apparenza, minacciate. In particolare egli rispetterà gli standard di indipendenza emanati dalle associazioni di categoria svizzere.</p> <p>³ I revisori esterni LRD non possono essere intermediari finanziari.</p>
<p>Art. 4 Assoggettamento alla verifica</p>	<p>¹ Sono soggetti a revisione annuale ordinaria da parte di revisori LRD esterni, da loro nominati, gli affiliati che evidenziano un numero di dossier soggetti pari o superiore a 200</p> <p>² Gli affiliati che non raggiungono il limite fissato al cpv. 1 sono di principio sottoposti a verifica con ciclo quadriennale da parte di autorizzati come all'art. 2 posto che l'ultimo rapporto di revisione LRD non abbia evidenziato gravi lacune o carenze, e devono annualmente presentare una autocertificazione.</p> <p>³ I nuovi affiliati saranno soggetti a verifica da parte di un autorizzato ad eseguire il controllo ex art. 2 entro 12 mesi dalla loro affiliazione. Qualora il rapporto non evidenzi lacune di rilievo verranno automaticamente sottoposti a verifica come al cpv. 2, posto che il limite di 200 dossier non sia superato.</p>

	<p>⁴ Gli affiliati classificati a rischio più elevato sulla base del concetto di rischio elaborato dal Comitato Direttivo saranno oggetto di verifica con una maggiore frequenza che verrà determinata dal Comitato Direttivo stesso a dipendenza delle risultanze dei controlli e della situazione di rischio del singolo caso.</p>
<p>Art. 5 Verifica delle autocertificazioni</p>	<p>¹ Il comitato direttivo sceglie annualmente un campione pari ad almeno il 25% dei membri assoggettati all' autocertificazione, presso i quali le persone di cui all'art. 2 eseguiranno un controllo ordinario.</p> <p>² La scelta del campione annuale viene fatta tenendo in considerazione il concetto di rischio elaborato dal Comitato Direttivo.</p> <p>³ Qualora il rapporto di revisione presentasse lacune rilevanti il Comitato Direttivo decide sull'eventuale assoggettamento dell'affiliato a revisione annuale.</p>
<p>Art. 6 Oggetto del controllo</p>	<p>Oggetto della revisione è la verifica del rispetto degli obblighi di diligenza degli affiliati, ed in particolare la verifica della corretta identificazione, della completezza degli incarti, della sorveglianza delle transazioni d'affari, del corretto adempimento dell'obbligo di chiarimento speciale e del rispetto degli obblighi applicabili in caso di sospetto riciclaggio.</p>
<p>Art. 7 Durata dell'esercizio</p>	<p>L'esercizio annuale soggetto a controllo o autocertificazione inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.</p>
<p>Art. 8 Metodologia e termini della revisione ordinaria e dell'autocertificazione</p>	<p>¹ Il revisore esterno LRD, i membri di comitato o i loro incaricati, eseguono una revisione su di un campione rappresentativo fra i clienti soggetti alla LRD dell'affiliato. Al termine del suo lavoro verrà stilato un rapporto scritto che dovrà essere inviato all'affiliato con copia al segretariato dell'OAD FCT utilizzando il modello ufficiale elaborato dall'OAD FCT. Il rapporto dovrà essere inviato entro il 30 settembre di ogni anno. E' responsabilità del revisore esterno LRD farsi convocare per tempo dall'affiliato al fine di rispettare i termini di consegna. In casi di comprovata necessità il comitato direttivo può concedere al revisore LRD esterno una proroga massima di 90 giorni per la presentazione del rapporto.</p> <p>² L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno sul modello ufficiale elaborato dall'OAD FCT.</p>

<p>Art. 9 Revisioni straordinarie</p>	<p>¹ Le revisioni straordinarie vengono di regola svolte da due membri del comitato sotto la direzione del delegato alle inchieste. Possono essere ordinate delle revisioni straordinarie nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il rapporto del revisore LRD indica delle violazioni gravi dei doveri di diligenza; 2. il rapporto di revisione annuale non perviene all'OAD FCT nei tre mesi successivi al termine sopra indicato per il suo invio, nonostante sia stato recapitato almeno un richiamo da parte dell'OAD FCT; 3. vi sono forti sospetti che l'affiliato non rispetti i doveri di diligenza; 4. viene aperto un procedimento penale a carico dell'affiliato per ipotesi di reato attinenti alla sua attività di intermediario finanziario o alla sua attività professionale, sempre che le esigenze della magistratura penale inquirente lo permettano; <p>² È inoltre facoltà del Comitato Direttivo (Delegato e responsabile delle inchieste) esperire controlli su singole fattispecie specifiche.</p> <p>³ La revisione ha carattere investigativo, pertanto il revisore è autorizzato a controllare tutta l'attività dell'affiliato per accertarsi di disporre di tutti gli incarti attinenti all'attività soggetta alla LRD svolta dall'affiliato. Il revisore dovrà a questo punto determinare l'ampiezza del campione.</p> <p>⁴ Il revisore è autorizzato ad effettuare il suo controllo per tutte le relazioni soggette alla LRD e non ancora in prescrizione.</p> <p>⁵ Al termine del lavoro stilerà un rapporto dettagliato all'attenzione del comitato direttivo e dell'affiliato.</p>
<p>Art. 10 Sanzioni</p>	<p>¹ Qualora dai controlli effettuati, sia esperiti da un revisore LRD esterno che dall'OAD FCT, emergano indizi di violazioni della normativa LRD, di statuti, regolamenti o direttive dell'OAD FCT viene aperto avverso all'affiliato un procedimento sanzionatorio in applicazione dell'art. 56 del ROAD</p> <p>² Qualora la violazione sia di grave entità, il Comitato Direttivo, può revocare all'affiliato l'autorizzazione alla revisione pluriennale imponendogli il controllo annuale per un periodo non superiore ad anni tre. Dopo tale termine la sua situazione sarà rivalutata e se saranno date le premesse sarà nuovamente concessa l'autorizzazione alla revisione pluriennale.</p> <p>³ Qualora un revisore LRD esterno violi in maniera rilevante i suoi doveri, in particolare attestando situazioni non conformi al vero o violando gravemente i principi di indipendenza, sarà sanzionato con la revoca dell'autorizzazione a svolgere controlli per affiliati all'OAD FCT per un periodo non inferiore ad anni 2 e non superiore ad anni 5.</p>

	<p>⁴ La pena al revisore LRD esterno potrà essere revocata o sospesa se egli dimostrerà che le persone che hanno eseguito il controllo e sottoscritto il rapporto non sono più alle sue dipendenze.</p>
--	--

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016 ed è stato approvato dalla FINMA nel dicembre 2015. Annulla e sostituisce la direttiva sulla revisione pluriennale, la direttiva sull'albo dei revisori e la direttiva sul concetto di controllo.